



VERBALE DI ACCORDO

riguardante i lavoratori inquadrati nel livello "Quadro"

tra la Società **AMG ENERGIA SPA** (di seguito denominata Azienda)

e le Organizzazioni Sindacali

FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL

(di seguito denominate OO.SS.)

Il giorno 19 del mese di Maggio dell'anno 2010 presso i locali dell'Azienda siti in Palermo, via Ammiraglio Gravina 2/e, si sono riuniti:

per l'Azienda il
Direttore ing. Giuseppe Alia, assistito dal dott. Fabio Bernardi

E

Le OO.SS. Territoriali e Aziendali rappresentate dai signori:

Francesco Lannino	per la Filctem-Cgil,
Giovanni Musso	per la Femca-Cisl,
Maurizio Terrani	per la Uilcem-Uil.

Premesso

- a) che per gli anni 2009 e 2010 le parti hanno optato congiuntamente per la riconferma dei trattamenti applicati ai lavoratori "Quadro" per l'anno 2008;
- b) che le parti, tenuto conto degli accordi riguardanti i lavoratori "Quadro" stipulati nel periodo intercorso tra l'anno 2002 e il 2010, condividono l'opportunità di riconsiderare nella forma e nel merito i contenuti degli accordi pregressi al fine di stipulare un nuovo accordo, con decorrenza 1° gennaio 2011, quale sintesi delle migliori esperienze maturate e dei risultati conseguiti nell'interesse reciproco dei lavoratori e dell'Azienda;
- c) che, in sintonia con il vigente C.C.N.L., l'Azienda riconosce la particolare delicatezza del ruolo ricoperto dai lavoratori "Quadro" la cui attività comporta la responsabilità dell'andamento degli uffici e del coordinamento del personale loro affidati e, nel disimpegno delle loro funzioni, ampia possibilità di iniziativa, discrezionalità decisionale, ed autonomia di organizzazione del lavoro;
- d) che il vigente C.C.N.L. prevede per i lavoratori "Quadro" l'ordinario svolgimento di prestazioni lavorative senza limiti massimi di durata dell'orario di lavoro, fatta salva la tutela della integrità psicofisica che impone la determinazione di un limite temporale globale di ragionevolezza della quantità della prestazione e del compenso ulteriore e specifico da valutarsi in rapporto all'impegno fisico ed intellettuale richiesto dalla funzione e sempre nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 66/2003;
- e) che l'Azienda si riserva di affidare ai lavoratori "Quadro", secondo criteri di competenza professionale e compatibilità del tempo disponibile, incarichi di lavoro per varie attività di servizio attinenti uno o più uffici dell'area di appartenenza o di altre aree aziendali ovvero di aree funzionali facenti capo ad Aziende del gruppo di AMG ENERGIA;
- f) che l'Azienda, nell'ambito delle proprie politiche retributive, ritiene di aver individuato fattispecie meritevoli di integrazioni economiche sulla base di quanto rilevato durante gli anni

precedenti in termini di qualità ed efficienza della prestazione e di efficacia dei risultati ottenuti dall'attività dei singoli lavoratori "Quadro" ad oggi in servizio;

- g) che l'Azienda, riconoscendo e riaffermando il rapporto di fiducia verso i lavoratori "Quadro" per la peculiarità della loro figura professionale e l'ampiezza dell'impegno delle loro prestazioni, condivide con l'Organizzazione Sindacale la opportunità di stabilire criteri a reciproca garanzia di trasparenza per la valutazione delle prestazioni erogate dai lavoratori "Quadro" nell'ambito della loro maggiore disponibilità;

Concordano

1. di erogare ad ogni dipendente di livello Quadro, per dodici mensilità, una "Retribuzione Aggiuntiva Lorda Quadri" (vedi allegato 1) - che sarà considerata, come nel passato, utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto - e che è composta dalla sommatoria di:
 - a) l'importo annuo dell'indennità di funzione aggiuntiva pari al 16% della retribuzione individuale annua lorda aggiornata al 31 dicembre 2010 (vedi Allegato 1);
 - b) l'importo annuo del compenso aggiuntivo mensile in atto erogato ai dipendenti Quadri Tecnici (Bonanno Santi, D'Aiello Giovanni, Fiduccia Enrico, Vadalà Francesco, Valenti Giuseppe) disponibili nell'arco delle 24 ore giornaliere e ai dipendenti Quadri Amministrativi (Federico Francesco, Furceri Adele, Gioè Eugenio, Magazzù Alessandra, Pergolizzi Rosario, Terenghi Ada) (vedi allegato 1);
2. che i lavoratori "Quadro", nel rispetto del puntuale espletamento delle attività lavorative a loro affidate, si impegnano a garantire la loro presenza in Azienda per tutto il tempo necessario, che verrà attestato giornalmente con due sole timbrature ad inizio e fine lavoro;
3. che fermo restando la disciplina legale dell'orario di lavoro, le disposizioni del vigente C.C.N.L. e le previsioni del D. Lgs 66/2003, l'azienda subordina all'entità dell'impegno lavorativo il 50% dell'importo della "Retribuzione Aggiuntiva Lorda Quadri" che verrà erogato tenendo in considerazione la seguente griglia:

Ore lavorate oltre quelle previste contrattualmente	Retribuzione Aggiuntiva Lorda Quadri dipendente dall'entità dell'impegno lavorativo (50% dell'indennità totale)
da 0 a 110 ore	0% della Retribuzione Aggiuntiva Lorda Quadri dipendente dall'entità dell'impegno lavorativo
Oltre 110 e fino 250 ore	50% della Retribuzione Aggiuntiva Lorda Quadri dipendente dall'entità dell'impegno lavorativo
Oltre 250 ore	100% della Retribuzione Aggiuntiva Lorda Quadri dipendente dall'entità dell'impegno lavorativo

La verifica delle ore lavorate dai lavoratori di livello quadro (il cui orario lavorativo contrattuale prevede 38 ore - o 38 ore e 30- settimanali medie) è da calcolarsi, come per gli anni precedenti, su un arco temporale massimo di 12 mesi. Il calcolo delle ore lavorate giornaliere viene effettuato sulla base della timbratura in ingresso ed in uscita. Per il primo anno di applicazione (2011) sarà anticipato ai lavoratori di livello quadro il 100% della Retribuzione Aggiuntiva Lorda Quadri definita al superiore punto 1). A partire dall'anno successivo, e per gli ulteriori anni di vigenza dell'accordo, il 50% della Retribuzione Aggiuntiva Lorda Quadri dipendente dall'entità dell'impegno lavorativo sarà erogato secondo la percentuale corrispondente alle effettive ore lavorate nell'anno solare precedente in base a quanto previsto nella griglia di valori di cui sopra.

4. che i lavoratori Quadri, non applicandosi nei loro confronti i limiti ordinari di durata dell'orario di lavoro possono, previa presentazione di formale richiesta, godere di elasticità

negli orari di presenza in servizio. Per tale elasticità, da applicarsi nel rispetto dell'orario normale di attività dell'area di appartenenza del dipendente Quadro, è possibile attuare:

- a) orari elastici di entrata fino a un massimo di due ore.
 - b) orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito attestato da timbratura. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere inferiore a 3 ore; la durata dell'intervallo tra i due periodi non deve essere superiore a 4 ore.
5. che il presente "Accordo" ha validità di tre anni (01/01/2011 - 31/12/2013).
 6. Con cadenza annuale potrà essere svolta attività di verifica per eventuali modifiche del presente accordo per iniziativa dell'Azienda o delle OO.SS.;
 7. che il presente accordo diverrà esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 8. che il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi altro precedente accordo di analoga natura riguardante i lavoratori "Quadro";
 9. che copia del presente accordo verrà depositato presso l'UPLMO di Palermo.

Letto, approvato e sottoscritto

PER L'AZIENDA

il Direttore
Ing. Giuseppe Alia

Il Dirigente Area Personale
Dott. Fabio Bernardi

PER LE OO. SS.

FNLE-CGIL

FEMCA-CISL

UILCEM-UIL